

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Cessazione della materia del contendere ed interesse

L'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa -qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 16.1.2014

...omissis...

Con ricorso depositato in data 23.8.2011 il ricorrente in epigrafe indicato introduceva il presente giudizio di merito a seguito di opposizione

all'esecuzione e conveniva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari i soggetti in epigrafe menzionati per sentir accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concordemente invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, chiedendo a questo giudice di pronunciare sentenza in tal senso.

La causa veniva quindi decisa.

All'udienza fissata per la discussione della causa è emerso il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ditalchè non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).

E' proprio il caso che ricorre nella specie.

Infatti, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza della caducazione del titolo esecutivo oggetto del presente giudizio (cfr. sentenze della Corte d'Appello di Bari indicate a verbale dell'odierna udienza).

Tant'è che i procuratori delle parti hanno invocato una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, richiedendo a questo giudice di emettere sentenza in tal senso. Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, quindi, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire; "oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva; prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito"(in questo senso Cass. n. 4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55, 4381/57, 1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73, 1216/74, 1264/78, 1173/80). Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si ritiene sussistano gravi, seri e giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti in considerazione della qualità delle parti (parte pubblica e dipendenti) e del fatto che la caducazione del titolo è intervenuta in corso di causa (nel corso

dell'anno 2013), ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (23.8.2011).

p.q.m.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bari, il 16 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2014.

La Nuova Procedura Civile